



**INFORMATIVA AGLI ALLEVATORI ED AGLI ESPORTATORI DI ANIMALI**  
**Limitazioni alle esportazioni commerciali di esemplari di specie elencate nell'Appendice I della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate d'estinzione (CITES) provenienti da allevamenti non registrati.**

L'Italia è Parte della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate d'estinzione (CITES).

Tra le Risoluzioni adottate dalla Conferenza delle Parti CITES per disciplinare nel dettaglio la tutela delle specie incluse nelle Appendici della Convenzione, la [Risoluzione 12.10 \(Rev. CoP15\)](#) "Registration of operations that breed Appendix I animal species in captivity for commercial purposes", dispone che le Parti dovrebbero limitare le esportazioni di esemplari (vivi, morti, parti e prodotti) di specie animali incluse nell'Appendice I allevate a scopo commerciale solamente a quelli provenienti da strutture registrate presso il Segretariato CITES secondo la procedura prevista dalla stessa Risoluzione.

Il Comitato permanente della Convenzione CITES (Ginevra, 6-10 novembre 2023) ha trattato, tra gli altri argomenti, il mancato rispetto da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri della citata Risoluzione 12.10

A seguito di una votazione, [il Comitato ha stabilito](#) che l'Unione europea ed i suoi Stati membri non applicano correttamente l'Articolo III e l'Articolo VII, par. 4 della Convenzione e non seguono le indicazioni della predetta Risoluzione 12.10; di conseguenza, **ha chiesto con urgenza all'Unione europea ed ai suoi Stati membri di registrare le strutture che allevano a scopo commerciale animali di specie incluse nell'Appendice I** secondo quanto stabilito dalla citata Risoluzione.

Il Comitato, richiamando la Risoluzione 12.10, ha, poi, invitato le Parti della Convenzione a **limitare le importazioni per scopi prevalentemente commerciali di esemplari di specie incluse nell'Appendice I agli animali provenienti da strutture registrate presso il Segretariato** ed a rifiutare qualsiasi l'importazione di esemplari che non provengano da una struttura registrata.

**Pertanto, al fine di scongiurare difficoltà nelle esportazioni derivanti dal possibile rifiuto delle licenze di esportazione UE da parte degli Stati importatori, è opportuno che gli allevatori interessati all'esportazione extra-UE a fini prevalentemente commerciali di esemplari (vivi, morti, parti e prodotti) di specie incluse nell'Appendice I CITES presentino domanda di registrazione secondo la procedura di seguito descritta.**

L'allevatore interessato alla registrazione della propria struttura presso il Segretariato CITES, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata Risoluzione Conf. 12.10, dovrà inviare apposita istanza al [Nucleo Carabinieri CITES](#) competente per territorio **unitamente al [modulo di richiesta](#)<sup>1</sup> ed alla documentazione ivi citata, comprese le licenze ed i certificati CITES attestanti la legale origine degli esemplari che costituiscono la riserva riproduttiva di ciascuna specie oggetto dell'istanza.**

Il citato modulo, reperibile anche presso i Nuclei CITES, dovrà essere trasmesso dal richiedente al Nucleo CITES compilato in ogni sua parte e firmato, unitamente ad una copia di un documento di identità. Al Nucleo dovrà essere trasmessa anche una copia dello stesso modulo in formato di testo editabile (Microsoft Office Word, Openoffice Writer o simili).

I Nuclei CITES, verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite nell'istanza, trasmetteranno il citato modulo in formato editabile a questa Direzione, che procederà all'esame di competenza ed a richiedere il necessario parere della Commissione scientifica CITES.

Completata l'istruttoria, la richiesta di registrazione verrà trasmessa da questa Direzione al Segretariato CITES, il quale, verificato il rispetto dei requisiti previsti dalla Risoluzione, pubblicherà una notifica sul proprio sito internet con le informazioni relative allo specifico allevamento.

Trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione della notifica senza che siano state avanzate obiezioni alla registrazione dagli altri Stati Parte della Convenzione, alla struttura sarà assegnato un numero di riconoscimento e verrà iscritta nel registro del Segretariato, consultabile all'indirizzo internet: [https://cites.org/eng/common/reg/e\\_cb.html](https://cites.org/eng/common/reg/e_cb.html)

Diversamente, la procedura resterà sospesa in attesa delle determinazioni del Comitato Animali e del Comitato Permanente in merito alle obiezioni avanzate.

Si evidenzia che la registrazione presso il Segretariato CITES viene effettuata per le sole specie indicate nella richiesta; pertanto, **l'eventuale allevamento di ulteriori specie, dovrà formare oggetto di un'istanza di integrazione della registrazione.**

Si anticipa che verranno esaminate in via prioritaria le richieste pervenute da allevatori i cui esemplari sono stati oggetto di esportazione negli ultimi cinque anni o lo saranno nel corso del 2024.

---

<sup>1</sup> [https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/modulo\\_richiesta\\_registrazione\\_allevamenti\\_app\\_I.odt](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/modulo_richiesta_registrazione_allevamenti_app_I.odt)